2026/1550

3.7.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1550 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2026

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Cile e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ([1]), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, l'articolo 232, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 232, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori debba essere consentito solo se i paesi terzi o i territori interessati sono elencati conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ([2]) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ([3]) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.

(4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione rispettivamente di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5) Il 17 giugno 2026 gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di HPAI nel pollame nello Stato di Rhode Island, confermato il 12 giugno 2026 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6) A seguito di tale recente focolaio di HPAI, l'autorità veterinaria degli Stati Uniti ha notificato l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni di almeno 10 km attorno allo stabilimento interessato e l'attuazione di una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'HPAI e di limitarne la diffusione.

([1]) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).

(7) Gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione ulteriori informazioni sulla situazione epidemiologica nel loro territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI a seguito della comparsa di questo recente focolaio di HPAI.

(8) Le informazioni fornite dagli Stati Uniti sono state esaminate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nella zona soggetta a restrizioni istituita dall'autorità veterinaria degli Stati Uniti, per proteggere lo stato sanitario degli animali nell'Unione è opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, dall'area interessata dai nuovi focolai in tale paese terzo, tenuto conto delle date in cui il focolaio è stato confermato. Le voci relative agli Stati Uniti nelle tabelle di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, e nella tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(9) In aggiunta, il Canada, il Cile e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nei rispettivi territori per quanto riguarda precedenti focolai di HPAI - situazione che aveva comportato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, come indicato nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, e nella tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(10) In particolare, l'11 giugno 2026 il Canada ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione della sanità animale e alle misure da esso adottate in relazione a quattro focolai di HPAI nel pollame nelle province di Alberta e dello Saskatchewan, confermati tra il 30 aprile 2026 e il 19 maggio 2026 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(11) Il 25 giugno 2026 il Cile ha presentato informazioni aggiornate sulla situazione della sanità animale e sulle misure che aveva adottato in relazione a due focolai di HPAI nel pollame nelle regioni di Araucanía e di Maule, confermati il 29 marzo 2026 e il 15 aprile 2026 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(12) Il 26 giugno 2026 gli Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate sulla situazione della sanità animale e sulle misure adottate in relazione a 13 focolai di HPAI nel pollame negli Stati seguenti: Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Montana, North Carolina e North Dakota, confermati tra il 12 novembre 2025 e il 21 aprile 2026 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(13) Il Canada, il Cile e gli Stati Uniti hanno informato la Commissione di aver attuato, a seguito della comparsa di tali precedenti focolai di HPAI, una politica di abbattimento totale per controllare e limitare la diffusione della malattia e di avere anche portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti.

(14) Dopo aver valutato le informazioni presentate a tal riguardo dal Canada, dal Cile e dagli Stati Uniti, la Commissione ritiene che tali paesi abbiano fornito adeguate garanzie del fatto che la situazione della sanità animale che aveva comportato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone interessate, come indicato nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, e nella tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, non costituisca più una minaccia per la sanità pubblica o per quella animale nell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali partite dalle zone interessate del Canada e del Cile da cui l'ingresso nell'Unione era stato sospeso. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le voci relative al Canada e al Cile in tali tabelle di cui ai summenzionati allegati.

(15) Tenuto conto dei nuovi focolai di HPAI negli Stati Uniti e per evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Canada, il Cile e gli Stati Uniti, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

(16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) l'allegato V è così modificato:

a) nella parte 1, la sezione B è così modificata:

i) alla voce relativa al Canada, le righe relative alle zone CA-2.334, CA-2.335 e CA-2.336 sono sostituite dalle seguenti:

«**CA** Canada	CA-2.334	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		30.4.2026	27.6.2026
	CA-2.335		N, P1		11.5.2026	27.6.2026
	CA-2.336		N, P1		11.5.2026	24.6.2026»

ii) alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.338 è sostituita dalla seguente:

«**CA** Canada	CA-2.338	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		19.5.2026	28.6.2026»

iii) alla voce relativa al Cile, le righe relative alle zone CL-2.13 e CL-2.14 sono sostituite dalle seguenti:

«**CL** Cile	CL-2.13	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		29.3.2026	9.5.2026
	CL-2.14		N, P1		15.4.2026	24.6.2026»

iv) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.1133 è sostituita dalla seguente:

«**US** Stati Uniti	US-2.1133	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		12.11.2025	26.6.2026»

v) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.1192 è sostituita dalla seguente:

«**US** Stati Uniti	US-2.1192	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		8.12.2025	13.6.2026»

vi) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alle zone US-2.1245 e US-2.1246 sono sostituite dalle seguenti:

«**US** Stati Uniti	US-2.1245	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		23.1.2026	28.6.2026
	US-2.1246		N, P1		23.1.2026	21.6.2026»

vii) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.1251 è sostituita dalla seguente:

«**US** Stati Uniti	US-2.1251	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		29.1.2026	28.6.2026»

viii) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.1253 è sostituita dalla seguente:

«**US** Stati Uniti	US-2.1253	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		30.1.2026	22.6.2026»

ix) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.1300 è sostituita dalla seguente:

«**US** Stati Uniti	US-2.1300	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		3.3.2026	13.6.2026»

x) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.1302 è sostituita dalla seguente:

«**US** Stati Uniti	US-2.1302	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		27.2.2026	14.6.2026»

xi) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alle zone US-2.1308 e US-2.1309 sono sostituite dalle seguenti:

«**US** Stati Uniti	US-2.1308	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		5.3.2026	19.6.2026
	US-2.1309		N, P1		6.3.2026	19.6.2026»

xii) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alle zone US-2.1332 e US-2.1333 sono sostituite dalle seguenti:

«**US** Stati Uniti	US-2.1332	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		12.3.2026	21.6.2026
	US-2.1333		N, P1		13.3.2026	21.6.2026»

xiii) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.1372 è sostituita dalla seguente:

«**US** Stati Uniti	US-2.1372	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		21.4.2026	11.6.2026»

xiv) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.1396 è aggiunta la riga seguente relativa alla zona US-2.1397:

«**US** Stati Uniti	US-2.1397	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		12.6.2026»	

b) nella parte 2, alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.1396 è aggiunta la descrizione seguente della zona US-2.1397:

«Stati Uniti	US-2.1397	Stato di Rhode Island Providence 01 Providence County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 71.3944091°W 41.9108407°N)»

2) nell'allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:

a) alla voce relativa al Canada, le righe relative alle zone CA-2.334, CA-2.335 e CA-2.336 sono sostituite dalle seguenti:

«**CA** Canada	CA-2.334	POU, RAT	N, P1		30.4.2026	27.6.2026
		GBM	P1		30.4.2026	27.6.2026
	CA-2.335	POU, RAT	N, P1		11.5.2026	27.6.2026
		GBM	P1		11.5.2026	27.6.2026
	CA-2.336	POU, RAT	N, P1		11.5.2026	24.6.2026
		GBM	P1		11.5.2026	24.6.2026»

b) alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.338 è sostituita dalla seguente:

«**CA** Canada	CA-2.338	POU, RAT	N, P1		19.5.2026	28.6.2026
		GBM	P1		19.5.2026	28.6.2026»

c) alla voce relativa al Cile, le righe relative alle zone CL-2.13 e CL-2.14 sono sostituite dalle seguenti:

«**CL** Cile	CL-2.13	POU, RAT	N, P1		29.3.2026	9.5.2026
		GBM	P1		29.3.2026	9.5.2026
	CL-2.14	POU, RAT	N, P1		15.4.2026	24.6.2026
		GBM	P1		15.4.2026	24.6.2026»

d) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.1133 è sostituita dalla seguente:

«**US** Stati Uniti	US-2.1133	POU, RAT	N, P1		12.11.2025	26.6.2026
		GBM	P1		12.11.2025	26.6.2026»

e) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.1192 è sostituita dalla seguente:

«**US** Stati Uniti	US-2.1192	POU, RAT	N, P1		8.12.2025	13.6.2026
		GBM	P1		8.12.2025	13.6.2026»

f) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alle zone US-2.1245 e US-2.1246 sono sostituite dalle seguenti:

«**US** Stati Uniti	US-2.1245	POU, RAT	N, P1		23.1.2026	28.6.2026
		GBM	P1		23.1.2026	28.6.2026
	US-2.1246	POU, RAT	N, P1		23.1.2026	21.6.2026
		GBM	P1		23.1.2026	21.6.2026»

g) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.1251 è sostituita dalla seguente:

«**US** Stati Uniti	US-2.1251	POU, RAT	N, P1		29.1.2026	28.6.2026
		GBM	P1		29.1.2026	28.6.2026»

h) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.1253 è sostituita dalla seguente:

«**US** Stati Uniti	US-2.1253	POU, RAT	N, P1		30.1.2026	22.6.2026
		GBM	P1		30.1.2026	22.6.2026»

i) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.1300 è sostituita dalla seguente:

«**US** Stati Uniti	US-2.1300	POU, RAT	N, P1		3.3.2026	13.6.2026
		GBM	P1		3.3.2026	13.6.2026»

j) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.1302 è sostituita dalla seguente:

«**US** Stati Uniti	US-2.1302	POU, RAT	N, P1		27.2.2026	14.6.2026
		GBM	P1		27.2.2026	14.6.2026»

k) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alle zone US-2.1308 e US-2.1309 sono sostituite dalle seguenti:

«**US** Stati Uniti	US-2.1308	POU, RAT	N, P1		5.3.2026	19.6.2026
		GBM	P1		5.3.2026	19.6.2026
	US-2.1309	POU, RAT	N, P1		6.3.2026	19.6.2026
		GBM	P1		6.3.2026	19.6.2026»

l) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alle zone US-2.1332 e US-2.1333 sono sostituite dalle seguenti:

«**US** Stati Uniti	US-2.1332	POU, RAT	N, P1		12.3.2026	21.6.2026
		GBM	P1		12.3.2026	21.6.2026
	US-2.1333	POU, RAT	N, P1		13.3.2026	21.6.2026
		GBM	P1		13.3.2026	21.6.2026»

m) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.1372 è sostituita dalla seguente:

«**US** Stati Uniti	US-2.3272	POU, RAT	N, P1		21.4.2026	11.6.2026
		GBM	P1		21.4.2026	11.6.2026»

n) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.1396 è aggiunta la riga seguente relativa alla zona US-2.1397:

«**US** Stati Uniti	US-2.1397	POU, RAT	N, P1		12.6.2026	
		GBM	P1		12.6.2026»	